

Bruxelles, 13.9.2023
COM(2023) 522 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2

ALLEGATO

**Decisione n. [inserire il numero della presente decisione — da confermare 1/2023] del
comitato specializzato per il trasporto su strada
istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e
la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
del...
recante adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2**

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 468, paragrafo 5, e l'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 465, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che i conducenti che effettuano viaggi di cui all'articolo 462 del medesimo accordo devono rispettare le norme in materia di uso dei tachigrafi in conformità dell'allegato 31, parte B, sezioni da 2 a 4, di detto accordo. A norma dell'articolo 466, paragrafo 2, di detto accordo, i veicoli che effettuano tali viaggi devono essere muniti di un tachigrafo conformemente alla parte C, sezione 2, dello stesso allegato.
- (2) A norma dell'allegato 31, parte C, sezione 2, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i veicoli che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono immatricolati per la prima volta oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui all'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di detto accordo, vale a dire il 21 agosto 2023, devono essere muniti di un tachigrafo intelligente 2.
- (3) Il tachigrafo intelligente 2 è definito all'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il quarto trattino di tale lettera prevede che detti tachigrafi debbano essere conformi alle specifiche definite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio², secondo l'adattamento di una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada.

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

² Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione³ ha stabilito, nell'allegato IC, le specifiche per il tachigrafo intelligente 1, che hanno subito adattamenti nell'appendice 31-B-4-3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione⁴, cui fa riferimento l'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è stato inoltre adottato sulla base dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014. Modificando l'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, ha stabilito le specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2. È entrato in vigore il 19 agosto 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione⁵ ha introdotto misure transitorie supplementari. L'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, come modificato, dovrebbe pertanto essere adattato da una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, a norma dell'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), quarto trattino, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (5) Sia nell'Unione che nel Regno Unito sono già disponibili apparecchiature che garantiscono la registrazione automatica degli attraversamenti delle frontiere, la registrazione delle attività di carico e scarico e la registrazione delle finalità di trasporto del veicolo, vale a dire se vengono trasportati merci o passeggeri. Inoltre, per i veicoli di nuova immatricolazione di entrambe le parti che effettuano viaggi internazionali, l'obbligo di essere muniti di tali tachigrafi si applica a decorrere dal 21 agosto 2023, conformemente al diritto interno di ciascuna parte. Tuttavia le imprese saranno in grado di soddisfare il requisito di cui all'allegato 31, parte C, sezione 2, articolo 3, paragrafo 2, lettera f), solo a partire dal momento in cui le specifiche dettagliate del tachigrafo intelligente 2 saranno state adattate dalla presente decisione. Al fine di garantire un periodo di tempo adeguato e chiarezza giuridica in merito all'applicazione di tale requisito, e considerando che la presente decisione è adottata oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, è opportuno stabilire una data di applicazione. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 21 febbraio 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Adattamenti delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 28).

A norma dell'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, quarto trattino, l'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è adattato come segue.

Gli adattamenti seguenti si applicano a tutto l'allegato IC, comprese le relative appendici da 1 a 17:

- (a) nel caso del Regno Unito, i riferimenti a "Stato membro" o "Stati membri", ovunque ricorrano, sono sostituiti da "parte", a eccezione dei riferimenti di cui al punto 229) della sottosezione 4.1 e al punto 424) della sezione 7;
- (b) i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- (c) i riferimenti al "regolamento (UE) n. 165/2014" sono sostituiti da "parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra", tranne nel caso dei riferimenti di cui ai punti 226 quinquies), 237), 402), 424), ITS_01 e MIG_025;
- (d) i riferimenti alla "direttiva (UE) 2015/719" e alla "direttiva 96/53/CE del Consiglio" sono sostituiti da "parte C, sezione 1, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".
- (e) i riferimenti all'"allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85" sono sostituiti da "allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 secondo l'adattamento di cui all'allegato 31, appendice 31-B-4-2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

L'allegato IC, **sezione 1** (Definizioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (f) la lettera u) è sostituita da quanto segue:

"u) "circonferenza effettiva delle ruote", la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =... mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo";
- (g) alla lettera hh) il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE, del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "legislazione applicabile di ciascuna parte";
- (h) alla lettera uu), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54";

(i) alla lettera vv), la nota a piè di pagina è sostituita da quanto segue:

""numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.";

(j) alla lettera yy), il primo trattino è sostituito da quanto segue:

" – è montato e utilizzato soltanto sui veicoli delle categorie M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3),";

(k) la lettera aaa) è soppressa;

(l) alla lettera ccc), la definizione di "data di introduzione" è sostituita da "la data di applicazione della decisione n. [*inserire il numero della presente decisione — da confermare 1/2023*] del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

L'allegato IC, **sezione 2** (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

(m) alla sottosezione 2.1, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Queste operazioni sono effettuate in conformità all'allegato 31, parte C, sezione 2, articolo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.".

L'allegato IC, **sezione 3** (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

(n) il punto 201) della sottosezione 3.20 è sostituito da quanto segue:

"L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione bus CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali — Interscambio di informazioni digitali — Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo:

– data e ora UTC corrente,

– velocità del veicolo,

– distanza totale percorsa dal veicolo (contachilometri),

– attività selezionate del conducente e del secondo conducente,

– indicazione della presenza o meno di una carta tachigrafica nella sede (slot) "conducente" e "secondo conducente" e, se applicabile, informazioni sull'identificazione delle carte (numero della carta e paese di rilascio).

Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati.

Quando l'accensione del veicolo è inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita.

Il consenso del conducente è comunque necessario qualora siano trasmessi dati personali.";

- (o) al punto 226 quinquies) della sottosezione 3.28, i termini ", in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014" sono soppressi.

L'allegato IC, **sezione 4** (Requisiti di costruzione e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (p) al punto 229) della sottosezione 4.1 è aggiunto il seguente comma:

"per il Regno Unito, il segno distintivo è UK;"

- (q) al punto 237) il riferimento "all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- (r) al punto 241) della sottosezione 4.4, i termini "nel territorio della Comunità" sono sostituiti da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito".

L'allegato IC, **sezione 5** (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (s) al punto 397) della sottosezione 5.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"397) Esclusivamente per i veicoli delle categorie M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente all'appendice 16 del presente allegato, qualora non sia possibile riportare tutte le informazioni necessarie, come indicato al requisito 396, può essere utilizzata una seconda targhetta, aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui agli ultimi quattro trattini del requisito 396.";

- (t) al punto 402) della sottosezione 5.3, il riferimento "all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.".

L'allegato IC, **sezione 6** (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (u) la frase introduttiva è sostituita da quanto segue: "I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli sono definiti al punto 5.3 del presente allegato.".

L'allegato IC, **sezione 7** (Rilascio della carta), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (v) al punto 424), dopo il riferimento agli "Stati membri" è aggiunto "e il Regno Unito"; il riferimento "all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 13, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

L'allegato IC, **appendice 1** (Dizionario dei dati), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (w) al punto 2.163, il riferimento "alla direttiva 92/23/CEE" è sostituito da "al regolamento UNECE n. 54".

L'allegato IC, **appendice 11** (Meccanismi comuni di sicurezza), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (x) al punto 9.1.4 (Livello di apparecchio: unità elettroniche di bordo (VU)), nella prima nota che segue il punto CSM_78, il riferimento "nel regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "nella parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- (y) al punto 9.1.5 (Livello di apparecchio: carte tachigrafiche), nella nota che segue il punto CSM_89, il riferimento "del regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "dalla parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".

L'allegato IC, **appendice 12** (Posizionamento basato sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (z) nella sezione 2 (Caratteristiche di base del ricevitore GNSS), il riferimento alla "compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria), come da regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "compatibilità con sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS)".

L'allegato IC, **appendice 13** (Interfaccia ITS), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (aa) nel requisito ITS_01, i termini ", di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 165/2014" sono soppressi.

L'allegato IC, **appendice 15** (Migrazione: gestione della coesistenza di diverse generazioni e versioni di apparecchiature), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (bb) alla sottosezione 2.2, il riferimento "allegato IC del presente regolamento" è sostituito da "allegato IC del presente regolamento secondo l'adattamento della decisione n. [inserire il numero della presente decisione — da confermare 1/2023] del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
- (cc) al requisito MIG_025 della sottosezione 5, il riferimento "dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "della parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 7, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra."

L'allegato IC, **appendice 16** (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così ulteriormente adattato:

- (dd) al punto 5.1 della tabella di cui alla sezione 7 (Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 21 febbraio 2024.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato specializzato per il trasporto su strada
I copresidenti*